

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2786

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CODURELLI, BURTONE, DUILIO**

Modifiche alla legge 29 ottobre 2005, n. 229, in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie

*Presentata il 9 ottobre 2009*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge modifica la legge 29 ottobre 2005, n. 229, in materia di indennizzo per le persone danneggiate in modo irreversibile in seguito a vaccinazioni obbligatorie. In particolare, con l'introduzione del comma 1-*bis* all'articolo 1 della legge citata si intende estendere l'indennizzo anche a coloro che, pur essendo riconosciuti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni secondo il prescritto nesso causale, tuttavia non ne abbiano beneficiato per decorrenza dei termini. A tali soggetti, conseguentemente, viene estesa l'applicazione dei successivi commi e articoli della legge così modificata.

Inoltre, la nuova formulazione del comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 229 del 2005 prevede che il decesso conseguente alla vaccinazione obbligatoria, in virtù del quale viene riconosciuto in capo all'avente diritto l'opzione tra l'ulteriore indennizzo e un assegno *una tantum*, non debba necessariamente essersi verificato successivamente alla data di entrata in vigore della medesima legge. Viene quindi eliminato il limite temporale previsto invece dalla norma che, con la presente proposta di legge, si va a modificare. Così come si ha un'estensione, tra gli aventi diritto, anche ai fratelli, senza limitazioni di alcun genere.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Alla legge 29 ottobre 2005, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. L'indennizzo di cui al comma 1 spetta alle condizioni ivi stabilite, anche ai soggetti danneggiati da vaccinazione il cui nesso causale sia riconosciuto, ma che non siano stati indennizzati ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210, per decorrenza dei termini »;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. In caso di morte dei congiunti dei soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis, l'indennizzo è erogato al danneggiato e, se minore o incapace di intendere e di volere, ai familiari conviventi che prestano assistenza in maniera prevalente e continuativa o, in caso di loro mancanza, ai tutori, per tutto il periodo di esistenza in vita del danneggiato »;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Qualora a causa della vaccinazione obbligatoria sia derivato il decesso, l'avente diritto può optare tra l'ulteriore indennizzo di cui al comma 1 e un assegno *una tantum* pari a 150.000 euro, da corrispondere in cinque rate annuali di 30.000 euro ciascuna. Ai fini della presente legge sono considerati aventi diritto nell'ordine i seguenti soggetti: il coniuge o il convivente, i figli, i genitori, i fratelli »;

b) all'articolo 4, comma 1, primo periodo, le parole: « Ai soggetti di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « Ai soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis ».

## ART. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge ed è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 0,35



\*16PDL0029870\*